



**CITTA' DI THIENE**  
**Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione**

# **REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI**

**( approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del  
28.02.2013 e così come modificato ed integrato con Deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 273 del 21.12.2015 ).**

## INDICE

<b>Capo I - Principi generali e ambito di applicazione.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Finalità e obiettivi.....	3
Art. 3 - Destinatari.....	3
<b>Capo II - Servizio di assistenza domiciliare.....</b>	<b>3</b>
Art. 4 - Obiettivi del Servizio.....	3
Art. 5 - Destinatari.....	4
Art. 6 - Oggetto del Servizio.....	4
Art. 7 - Attivazione del Servizio.....	4
Art. 8 - Piano di Assistenza Individualizzato.....	5
Art. 9 - Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato.....	5
Art. 10 - Personale.....	5
Art. 11 - Rapporti con altri Servizi e A.D.I.....	5
Art. 12 - Criteri per la determinazione della compartecipazione al costo del Servizio.....	5
<b>Capo III - Servizio di fornitura di pasti a domicilio.....</b>	<b>6</b>
Art. 13 - Destinatari.....	6
Art. 14 - Obiettivi e caratteristiche del servizio.....	6
Art. 15 - Caratteristiche del servizio.....	6
Art. 16 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio.....	6
<b>Capo IV - Servizio di telecontrollo – telesoccorso.....</b>	<b>7</b>
Art. 17 - Destinatari.....	7
Art. 18 - Presentazione del servizio e obiettivi.....	7
Art. 19 - Caratteristiche del servizio.....	7
Art. 20 - Compartecipazione al costo del servizio.....	7
<b>Capo V - Interventi di sostegno economico.....</b>	<b>7</b>
Art. 21 - Destinatari.....	7
Art. 22 - Presentazione del servizio e obiettivi.....	7
Art. 23 - Caratteristiche del servizio.....	8
Art. 24 - Criteri di determinazione del minimo vitale.....	8
Art. 25 - Motivi di esclusione.....	9
Art. 26 - Contributi straordinari- criteri di accesso.....	9
<b>Capo VI - Integrazione retta per anziani e adulti inseriti in strutture residenziali.....</b>	<b>10</b>
Art. 27 - Destinatari.....	10
Art. 28 - Presentazione del servizio e obiettivi.....	10
Art. 29 - Caratteristiche del servizio.....	10
Art. 30 - Determinazione dell'intervento di integrazione.....	10
Art. 31 - Motivi di esclusione.....	11
Art. 32 - Partecipazione dei tenuti agli alimenti.....	11
<b>Capo VII – Disposizioni finali.....</b>	<b>11</b>
Art. 33 - Controlli.....	11
Allegato A).....	12

## **Capo I - Principi generali e ambito di applicazione**

### **Art. 1 - Principi generali**

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie, organizzati dal Comune nel rispetto dei principi generali della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (L. 8/11/2000, n. 328), del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dei relativi provvedimenti attuativi e, in generale, della normativa in materia di ISEE.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali sostiene i singoli e le famiglie riconoscendo il ruolo peculiare di ciascuno nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che i singoli e le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo.

### **Art. 2 - Finalità e obiettivi**

Il Comune contrasta gli stati di bisogno e di emarginazione determinati da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia o inadeguatezza di reddito, attraverso percorsi personalizzati che tendono, nel rispetto dell'autodeterminazione di ciascuno, al contenimento del disagio, all'acquisizione di pari opportunità tra i cittadini e al superamento della dipendenza assistenziale, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Il Comune promuove la qualità della vita dei propri cittadini in situazione di fragilità, in particolare delle persone che rischiano l'esclusione dal contesto sociale.

Il Comune promuove le risorse della collettività locale tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria.

### **Art. 3 - Destinatari**

Sono destinatari potenziali dei servizi e degli interventi di cui al presente Regolamento le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale.

## **Capo II - Servizio di assistenza domiciliare**

### **Art. 4 - Obiettivi del Servizio**

Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio unitario e globale, che ha per oggetto interventi rivolti a persone o a nuclei familiari che, in particolari condizioni legati all'età, allo stato di salute o a situazioni di disagio sociale, non sono in grado - anche temporaneamente - di far fronte alle proprie esigenze di carattere personale e domestiche.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone come obiettivo principale quello di contrastare o, comunque, ritardare al massimo l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazione di difficoltà, favorendone per quanto possibile, la permanenza all'interno del proprio ambiente familiare.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare assicura all'assistito, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che consentono, nel rispetto delle diversità, delle caratteristiche individuali e del principio di autodeterminazione di ciascuno, di conservare le abitudini quotidiane, di mantenere ma anche potenziare e valorizzare le relazioni affettive, familiari e sociali che sono indispensabili per vivere in maniera autonoma.

## **Art. 5 - Destinatari**

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a tutte le persone residenti nel territorio comunale, che sono in difficoltà a causa di una riduzione temporanea o permanente dell'autonomia personale, e, in particolare:

- gli anziani che si trovano a rischio di compromissione dell'autosufficienza, ovvero in condizioni di dipendenza assistenziale in quanto affette da patologie croniche e/o in condizioni di disabilità temporanea o permanente;
- le persone con situazioni di disabilità e/o invalidità che compromettono, anche parzialmente, la capacità di gestire i normali atti della vita quotidiana;
- le persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale;
- le famiglie con minori in situazioni di disagio sociale, il cui grado viene documentato da apposite relazioni del Servizio Tutela Minori dell'azienda Ulss che gestisce i casi per delega.

Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un'assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare, salvo situazioni particolari che prevedono un intervento integrato di servizi.

Nel caso di richiesta del servizio da parte di persona residente in altro Comune e domiciliata a Thiene o residente a Thiene e domiciliata in altro Comune, l'attivazione avverrà sulla base di specifici accordi con l'utente, la famiglia e il Comune di residenza o domicilio.

## **Art. 6 - Oggetto del Servizio**

Il servizio di Assistenza Domiciliare comprende le seguenti prestazioni:

- a) cura e igiene della persona;
- b) mobilitazione dell'anziano allettato;
- c) aiuto nella deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico;
- d) prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, per le quali non è richiesto uno specifico titolo professionale, in collaborazione con i servizi sanitari, quali frizioni e massaggi antidecubito, assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni terapeutiche e farmacologiche, misurazione della temperatura corporea con esclusione delle prestazioni tipicamente infermieristiche;
- e) sostegno e stimolo psicologico nei confronti dell'assistito e del suo ambiente di vita per mantenere vive le residue forze di autosufficienza;
- f) lavanderia;
- g) trasporto in ambito comunale ed extra-comunale;
- h) in ambito domestico: disbrigo e riordino della casa, lavori di piccolo bucato, acquisto della spesa ed eventuale aiuto nella preparazione dei pasti, commissioni varie (pagamento bollette, acquisto farmaci, ecc.).

## **Art. 7 - Attivazione del Servizio**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene attivato di norma su richiesta dell'interessato. Lo stesso può essere attivato su segnalazione di un familiare, di un vicino, del medico di medicina generale o del reparto ospedaliero, o di altri servizi.

L'ammissione al Servizio prevede:

- la presentazione della domanda al Servizio Sociale del Comune su apposito modulo;
- il deposito della documentazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare in caso di richiesta di tariffa agevolata;
- la raccolta di informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria dell'interessato;
- l'analisi del bisogno, da parte dell'assistente sociale, sotto l'aspetto del disagio e del grado di autonomia.

## **Art. 8 - Piano di Assistenza Individualizzato**

Al momento dell'attivazione del servizio l'Assistente Sociale formula un Piano di assistenza individualizzato che deve essere concordato con l'interessato e/o con coloro che se ne prendono cura, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio. Il Piano di Assistenza deve essere formulato sulla base degli effettivi bisogni e della peculiare situazione del richiedente risultanti dall'istruttoria, nonché sulla base della disponibilità delle risorse del Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale e della rete dei servizi territoriali.

Il Piano di Assistenza viene poi condiviso e discusso all'interno dell'équipe di operatori addetti all'assistenza domiciliare, che lo attueranno con la supervisione dell'assistente sociale.

## **Art. 9 - Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato**

Il Piano di assistenza è operativo a seguito della firma per accettazione da parte del richiedente e/o dei suoi familiari. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie o socio-sanitarie o in caso di altre assenze che devono essere obbligatoriamente comunicate dall'assistito **e/o dai suoi familiari** al Servizio Sociale del Comune con congruo anticipo rispetto al momento di effettuazione del servizio.

Il Piano di assistenza individualizzato è aggiornabile periodicamente dall'Assistente Sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il Piano aggiornato deve essere comunicato all'assistito e/o ai suoi familiari.

Gli utenti, i loro familiari o coloro che se ne prendono cura sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione nelle condizioni dell'assistito che comporti la riduzione, la sospensione o la cessazione del servizio.

## **Art. 10 - Personale**

Il personale utilizzato per gli interventi di assistenza domiciliare deve essere in possesso della qualifica di operatore socio sanitario, o titolo equipollente, in base alla normativa regionale.

Nessun titolo specifico è richiesto per il personale addetto al trasporto se non il possesso della patente "B".

Gli operatori socio-sanitari addetti all'assistenza potranno essere affiancati da lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di disoccupazione, **nonché da altri soggetti** che vengono posti in servizio presso il Comune di Thiene per lo svolgimento di attività socialmente utili.

## **Art. 11 - Rapporti con altri Servizi e Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare considera la famiglia, la rete parentale allargata, il vicinato, le organizzazioni di volontariato e gli altri servizi operanti nel territorio come risorse che possono mantenere nel proprio ambiente di vita la persona che si trova in condizioni di bisogno.

Nel caso in cui l'utente del Servizio di Assistenza Domiciliare abbia bisogno, contemporaneamente, di prestazioni assistenziali e sanitarie, verrà predisposto un piano di lavoro comune dei servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità e delle responsabilità di ciascun Ente.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, infatti, opera con l'obiettivo di realizzare la piena integrazione programmatica ed operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali.

Allo scopo, gli assistenti sociali del Comune partecipano, per i casi loro affidati, alle riunioni distrettuali di coordinamento operativo.

## **Art. 12 - Criteri per la determinazione della compartecipazione al costo del Servizio**

La compartecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari viene stabilita in funzione della capacità economica del nucleo familiare, valutata secondo i criteri prescritti dal DPCM n. 159/2013 e dai relativi decreti attuativi (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

La Giunta Comunale stabilisce annualmente la tariffa oraria massima di compartecipazione al costo del servizio e il livello di Isee oltre il quale applicare tale tariffa. La Giunta comunale stabilisce altresì il

livello di Isee sotto il quale il servizio viene prestato gratuitamente. Le tariffe da applicare alle situazioni di Isee intermedie vengono determinate secondo criteri di proporzionalità diretta. Per la determinazione del livello di Isee massimo e minimo la Giunta Comunale tiene conto delle indicazioni regionali in materia di domiciliarietà.

Il Servizio sociale effettuerà annualmente la revisione della situazione economica degli utenti per i quali vengono praticate tariffe agevolate, al fine di verificare la permanenza o meno delle condizioni che legittimano il beneficio.

A tal fine l'utente è autorizzato a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del DM 7 novembre 2014 ovvero l'attestazione rilasciata da soggetto autorizzato.

Le Dichiarazioni sostitutive Uniche dei richiedenti prestazioni sociali agevolate sono soggette a controllo secondo quanto stabilisce la normativa vigente.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto di anziani e disabili presso le strutture socio-sanitarie del territorio, le tariffe vengono stabilite con appositi provvedimenti di Giunta. In casi di persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale, il responsabile dei servizi sociali potrà valutare forme di esenzione dal pagamento del costo del servizio; di tali situazioni dovrà dare informativa annuale alla Giunta Comunale.

### **Capo III - Servizio di fornitura di pasti a domicilio**

#### **Art. 13 - Destinatari**

Il servizio di fornitura dei pasti a domicilio è rivolto alle persone residenti o domiciliate nel territorio comunale, di tutte le età che, in particolari condizioni legate allo stato di salute, a situazioni di disagio sociale o all'età, non sono in grado - anche temporaneamente - di provvedere alla propria alimentazione o non sono in grado di farlo regolarmente ed in modo adeguato.

#### **Art. 14 - Obiettivi e caratteristiche del servizio**

L'obiettivo principale del servizio è quello di assicurare una corretta alimentazione e contrastare l'istituzionalizzazione, favorendo la permanenza all'interno del proprio contesto familiare e sociale.

Il servizio si propone, inoltre, di prevenire situazioni di emarginazione e rischio sociale e favorire il mantenimento e il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare.

La ditta fornitrice dei pasti e le modalità di consegna vengono individuate da specifici provvedimenti amministrativi.

#### **Art. 15 - Caratteristiche del servizio**

Per la fornitura dei pasti a domicilio il servizio si avvale dell'Assistente Sociale che si occupa di:

1. accogliere la domanda;
2. valutare lo stato di bisogno - raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria - e l'opportunità dell'intervento;
3. concordare con l'interessato e/o con coloro che se ne prendono cura il piano assistenziale personalizzato specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni;
4. coordinare e verificare gli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.

#### **Art. 16 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio**

Il costo a carico degli utenti dei pasti forniti a domicilio, stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta comunale, è quello applicato dalla Ditta fornitrice maggiorato dei costi di trasporto.

In casi di persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale il responsabile dei servizi sociali potrà valutare forme di esenzione dal pagamento del costo del servizio; di tali situazioni dovrà dare informativa annuale alla Giunta Comunale.

Nell'ipotesi di pasti forniti a persona residente in altro Comune e domiciliata a Thiene, si applica la tariffa massima.

## **Capo IV - Servizio di telecontrollo – telesoccorso**

### **Art. 17 - Destinatari**

Il servizio di telecontrollo - telesoccorso è rivolto alle persone residenti anziane o disabili, ultrasessantenni, che trascorrono da soli tutta o parte della giornata.

Il servizio può essere richiesto anche in favore di persone che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, purché si trovino in situazione di rischio sociale o sanitario debitamente certificata.

### **Art. 18 - Presentazione del servizio e obiettivi**

Il servizio di telecontrollo - telesoccorso, tramite una sistema telefonico, consente alle persone anziane o disabili il tempestivo contatto con la centrale operativa che attiva immediatamente interventi di soccorso.

L'obiettivo principale è quello di consentire alle persone a rischio sociosanitario di permanere il più a lungo possibile al proprio domicilio e di contrastare la loro istituzionalizzazione.

### **Art. 19 - Caratteristiche del servizio**

Il servizio di telecontrollo - telesoccorso viene attivato su domanda dell'interessato o di un suo familiare presso l'Ufficio Servizi Sociali che inoltra la richiesta al gestore del servizio.

### **Art. 20 - Compartecipazione al costo del servizio**

Il costo a carico degli utenti del servizio di telecontrollo - telesoccorso viene stabilito annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, ferma restando la tariffa giornaliera massima stabilita annualmente dalla Regione Veneto.

Per poter beneficiare della tariffa giornaliera agevolata è necessario presentare l'Isee del beneficiario del servizio entro sei mesi dall'attivazione del servizio; nell'ipotesi di mancata presentazione dell'Isee si applica la tariffa giornaliera massima, fatta salva la possibilità di presentarlo successivamente.

## **Capo V - Interventi di sostegno economico**

### **Art. 21 - Destinatari**

Gli interventi di sostegno economico possono essere richiesti dalle persone e nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovano in grave difficoltà economica e sociale per cause non dipendenti dalla loro volontà o capacità.

### **Art. 22 - Presentazione del servizio e obiettivi**

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso percorsi personalizzati che tendono al contenimento del disagio e all'acquisizione dell'autonomia, anche tramite la promozione e il sostegno per la ricerca di occupazione.

Gli interventi di sostegno economico possono essere diretti, ossia consistere nell'erogazione di un contributo monetario, o indiretti, ossia consistere in esenzioni o riduzioni di tariffe o imposte comunali.

Qualora il Dirigente, o un suo delegato, ne ravvisi l'opportunità, potrà disporre che il contributo sia riscosso dall'Assistente Sociale, che provvederà ad utilizzarlo per le esigenze del richiedente.

Sono esclusi dall'applicazione del seguente Capo i contributi disciplinati dalla normativa regionale e statale.

Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di intervento economico, l'Assistente Sociale verifica, comunque, che lo stesso non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si verifichi la sussistenza del diritto della persona o del suo nucleo familiare a richiedere il contributo nei confronti di altri Enti, il Servizio Sociale comunale fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione necessarie per accedere a tali contributi.

### **Art. 23 - Caratteristiche del servizio**

Gli interventi di sostegno economico si distinguono in ordinari e straordinari.

La concessione o il diniego dei contributi vengono assunti con provvedimento dirigenziale cumulativo da adottare con cadenza mensile, compatibilmente con la disponibilità di bilancio. Avverso tale atto è esperibile ricorso alla competente Autorità Giudiziaria.

Per entrambi i tipi di intervento l'Assistente Sociale effettua il colloquio e, se necessario, la visita domiciliare, valutando professionalmente la situazione socioeconomica ed elaborando la proposta motivata di assistenza economica, oppure l'eventuale diniego.

La proposta di intervento economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico.

Per la definizione del progetto individualizzato devono essere individuati i seguenti elementi:

- gli obiettivi e la finalizzazione degli interventi;
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma e la modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

### **Art. 24 - Criteri di determinazione del minimo vitale**

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per quantificare l'importo degli interventi economici ordinari si procede nel seguente modo:

a) determinazione del fabbisogno economico del nucleo familiare, utilizzando i valori indicati nella seguente tabella, che possono essere annualmente modificati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione:

N. componenti il nucleo	Coefficiente scala di equivalenza	Valore annuo fabbisogno economico	Valore mensile fabbisogno economico
1	1	€ 6.000,00	€ 500,00
2	1,57	€ 9.420,00	€ 785,00
3	2,04	€ 12.240,00	€ 1.020,00
4	2,46	€ 14.760,00	€ 1.230,00
5	2,85	€ 17.100,00	€ 1.425,00

#### *Coefficienti integrativi della scala di equivalenza*

Per ogni ulteriore componente il nucleo familiare	+ 0,35
Per presenza di tre figli	+ 0,20

Per presenza di quattro figli	+ 0,35
Per presenza di almeno cinque figli	+ 0,50
Per presenza di entrambi i genitori lavoratori o per l'unico presente lavoratore e di almeno un figlio maggiorenne	0,20 elevato a 0,30 in presenza di almeno un figlio con meno di 3 anni
Per presenza di un solo genitore non lavoratore e di figli minorenni	0,20 elevato a 0,30 in presenza di almeno un figlio con meno di 3 anni

b) il calcolo dell'importo erogabile si ottiene sottraendo dal valore del fabbisogno economico di cui alla lett. a), il valore ISE indicato nella specifica attestazione rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e in corso di validità.

c) per il nucleo familiare residente in un'abitazione di proprietà l'importo erogabile si calcola sottraendo dal valore del fabbisogno economico di cui alla lettera a) il valore ISR indicato nella specifica attestazione rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e in corso di validità.

d) L'importo mensile dell'intervento economico è calcolato dividendo per 12 il valore dell'importo erogabile annualmente.

Qualora la situazione reddituale effettiva al momento della presentazione della richiesta di intervento economico sia migliorata o peggiorata sostanzialmente rispetto a quella dichiarata ai fini ISEE e, in caso di suo peggioramento, non fosse stato possibile procedere al calcolo dell'ISEE corrente di cui all'art. 9 del DPCM n. 159/13, il richiedente è tenuto a presentare la dichiarazione integrativa il cui modello è approvato con apposito provvedimento dirigenziale. I dati così raccolti sostituiranno quelli contenuti nella dichiarazione ISEE ai fini del calcolo dell'importo erogabile di cui al comma 4, lettera b).

Per modifica sostanziale dell'effettiva situazione reddituale si intende quella derivante da una variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE superiore al 25%.

### **Art. 25 - Motivi di esclusione**

Costituiscono motivo di esclusione dal contributo ordinario e straordinario:

1. la condizione economica del nucleo familiare superiore al fabbisogno annuo stabilito dalla Giunta Comunale;
2. la mancata presentazione alle verifiche periodiche avviate dall'ufficio servizi sociali;
3. la mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato;
4. le dimissioni volontarie dall'attività lavorativa tranne che nel caso di dimissioni per "giusta causa";
5. il possesso del patrimonio mobiliare per un importo superiore a Euro 1.000,00;
6. proprietà di beni immobili disponibili oltre all'abitazione principale; la non disponibilità del bene dovrà essere documentata e valutata ai fini dell'ammissione o meno al contributo.

### **Art. 26 - Contributi straordinari - criteri di accesso.**

Gli interventi straordinari sono riconosciuti per far fronte a situazioni imprevedute ed eccezionali che compromettono l'equilibrio socio-economico. In deroga a quanto stabilito al comma 1 dell'art. 25 (Motivi di esclusione), i contributi straordinari sono concessi nella misura in cui le spese da sostenere facciano scendere la capacità economica del nucleo familiare al di sotto del fabbisogno mensile.

La domanda per accedere agli interventi straordinari va presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, dopo il rilascio di attestazione Isee ai sensi del DPCM n. 159/2013.

Le proposte di intervento economico vengono discusse dal Dirigente o suo delegato e dall'Assistente Sociale proponente.

## **Capo VI - Integrazione retta per anziani e adulti inseriti in strutture residenziali**

### **Art. 27 - Destinatari**

Gli interventi di integrazione della retta dovuta per l'inserimento in struttura possono essere richiesti a favore di persone anziane residenti nel Comune di Thiene prima dell'ingresso in struttura e per le quali sia stato predisposto un progetto di inserimento in struttura protetta da parte dei servizi preposti.

Gli interventi di integrazione retta possono essere richiesti, altresì, in favore di persone adulte che si trovano in una situazione di temporaneo disagio sociale e per i quali sia stato predisposto un apposito progetto anche in collaborazione con altre Istituzioni e/o Enti competenti in ambito socio-sanitario.

### **Art. 28 - Presentazione del servizio e obiettivi**

Gli interventi di integrazione della retta vengono attivati in favore di anziani e adulti accolti in strutture residenziali, le cui condizioni sociali e/o sanitarie non consentono la permanenza nel proprio domicilio e che non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento dell'intera retta mensile.

### **Art. 29 - Caratteristiche del servizio**

La proposta di integrazione viene formulata sulla base di un progetto personalizzato, elaborato anche in collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari del territorio, che deve indicare:

- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione degli interventi;
- la ripartizione della retta tra assistito, soggetti tenuti agli alimenti e Comune;
- la durata dell'intervento.

### **Art. 30 - Determinazione dell'intervento di integrazione**

La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la capacità di quest'ultima di provvedere alla sua copertura. La quota utente annuale è pari al valore dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario, integrato dalle eventuali componenti aggiuntive previste dall'art. 6 comma 3 del DPCM n. 159/2013. La Quota Utente giornaliera è determinata dividendo per 365 il suddetto valore, con arrotondamento per difetto al multiplo di 25 centesimi di euro più vicino.

Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

L'eventuale componente aggiuntiva prevista ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del DPCM n. 159/2013, non è calcolata:

- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 DPCM n. 159/2013;
- 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici, la cui istruttoria viene descritta nell'allegato A.

### **Art. 31 - Motivi di esclusione**

Costituiscono motivo di esclusione dall'integrazione della retta:

1. titolarità di entrate mensili complessivamente superiori all'importo della retta mensile dovuta;
2. possesso di un patrimonio mobiliare per un importo superiore a Euro 12.000,00;
3. proprietà di beni immobili disponibili; la non disponibilità del bene dovrà essere documentata e valutata ai fini dell'ammissione o meno al contributo.

### **Art. 32 - Partecipazione dei tenuti agli alimenti**

L' Assistente Sociale convoca i parenti tenuti agli alimenti, individuati dalle vigenti disposizioni di legge, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, oppure, se ne hanno i mezzi e si rendono disponibili, affinché assumano una diretta responsabilità nel far fronte, anche in parte, alle esigenze economiche del congiunto.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti si astengano da qualsiasi intervento, il Comune, previa la verifica dei requisiti previsti dal presente Capo, interverrà a favore del richiedente, salvo riservarsi ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, ai sensi della normativa vigente in materia.

## **Capo VII – Disposizioni finali**

### **Art. 33 - Controlli**

Fermo restando le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci previste dalla vigente normativa in materia, il Servizio Sociale può effettuare verifiche sulla situazione socio economica dei richiedenti servizi e interventi sociali e del loro nucleo familiare, anche attraverso la Guardia di Finanza.

**ALLEGATO A - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI ABBANDONO O DI ESTRANEITA' PREVISTA DAL D.P.C.M. N. 159/2013.**

L'accertamento da parte della "pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" dello stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e, del DPCM n. 159/13), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del DPCM n. 159/13) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del DPCM n. 159/13) è effettuato:

1) Per i cittadini già in carico al servizio sociale la richiesta di attestazione dovrà essere presentata dalla persona interessata al servizio sociale competente con apposita istanza ;

2) Per i cittadini non in carico al servizio sociale l'istanza dovrà essere presentata al servizio di segretariato sociale che avrà cura di fissare un appuntamento ai fini dell'avvio dell'indagine sociale, finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare.

Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dovrà dichiarare:

a) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del DPCM n. 159/2013):

- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore;
- l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore;

b) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7 , comma 1, lettera e del DPCM n. 159/2013):

- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise.
- mancato versamento degli assegni di mantenimento.

A fronte della richiesta di accertamento, il servizio sociale competente o il servizio di segretariato sociale procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione. A tal fine si sottolinea l'importanza di verificare elementi quali, a titolo esemplificativo:

- situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio;
- la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
- l'assenza presso l'Ufficio del Registro di registrazioni di atti e contratti nei quali i due genitori risultino coparti;
- l'assenza presso la Conservatoria di registrazione e della trascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino coparti;
- la presentazione di querela di parte ai sensi del Codice Penale.

La relazione dovrà essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione, congiuntamente al modulo di attestazione adeguatamente compilato. Il Dirigente, qualora dalla

valutazione, svolta dal servizio sociale competente o dal servizio di segretariato sociale, risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

L'attestazione dirigenziale avrà validità annuale e avrà valore unicamente ai fini ISEE.

Nei casi in cui il servizio sociale competente o il servizio di segretariato sociale, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nella relazione e, conseguentemente, il Dirigente comunicherà alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o estraneità.